



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA'
METROPOLITANA DI
PALERMO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
assunta con i poteri del Consiglio

N. 3 del 01.03.2017 di esecuzione immediata

Regolamento pubblicato all’albo pretorio online dal 02.03.2017 al 17.03.2017

Diventa esecutivo il 18.03.2017

Palazzo Adriano, lì 21.03.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Impastato

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento esterno dei servizi legali di rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi alle Magistrature, in cui è parte il Comune di Palazzo Adriano, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui al combinato disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D.L. 50/2016, come recepito con L.R. n. 8 del 24.05.2016.

Art. 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori

Per l'affidamento di ciascun servizio legale esterno è istituito apposito elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale in sede giudiziale, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore I, secondo la seguente disciplina.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso

1. Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
2. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
3. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
4. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
5. Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'inserimento in elenco avviene su istanza dell'avvocato interessato, presentata secondo quanto previsto nel presente Regolamento, a seguito di avviso pubblicato dal Responsabile del Settore I entro il 31 Marzo e successivamente ogni 30 giugno di ciascun anno, per eventuali aggiornamenti dell'elenco.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco di cui al presente Regolamento, possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- d. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e. assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- f. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;
- g. assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
- h. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
- i. assenza di conflitto d'interessi con il Comune di Palazzo Adriano, dell'istante e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
- j. assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal D. Lgs. 39/13;

k. regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti;

Non possono essere iscritti nell'elenco, coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensori, cause promosse contro il Comune di Palazzo Adriano.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto di interessi con questo Ente ovvero si pongano in contrasto con le norme del presente Regolamento, saranno immediatamente esclusi dal predetto elenco.

Art. 4

Modalità di iscrizione all'elenco degli avvocati patrocinatori

Gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco, in possesso dei requisiti su indicati, dovranno partecipare all'avviso redatto dal Responsabile del Settore I secondo il presente Regolamento, pubblicato, in prima applicazione, entro il 31 Marzo 2017 e successivamente ogni 30 giugno di ciascun anno, presentando apposita istanza in carta libera o digitalmente, debitamente sottoscritta dal richiedente, contenente:

1. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dal Comune di Palazzo Adriano, alle condizioni indicate nell'avviso pubblico;
2. l'indicazione di non più di una tra le sezioni di cui si compone l'elenco, in relazione alla prevalente professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;
3. dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine ai seguenti stati, dati ed elementi:
 - ✓ cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - ✓ godimento dei diritti civili e politici;
 - ✓ iscrizione (da almeno 5 anni) all'Albo Professionale degli Avvocati, con indicazione del foro di competenza e data di prima iscrizione;
 - ✓ eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
 - ✓ assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - ✓ assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - ✓ assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - ✓ assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, prevista dalla normativa vigente;
 - ✓ assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività;
 - ✓ assenza di conflitto d'interessi con il Comune di Palazzo Adriano, dell'istante e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
 - ✓ assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legislazione vigente ed in particolare dal D. Lgs. 39/13;
 - ✓ regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti;
 - ✓ numero di codice fiscale e numero di partita IVA.
 - ✓ impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Palazzo Adriano o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

- ✓ accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- ✓ impegno a rendere gratuitamente all' Ente, in caso di possibile nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della specializzazione e l'esperienza nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- ✓ dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Palazzo Adriano o in conflitto di interessi con lo stesso Comune, per la durata del rapporto instaurato;
- ✓ dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, che dovranno essere contenute nell'avviso pubblico e impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- ✓ copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- ✓ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun associato. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

I termini indicati in avviso per la presentazione delle istanze, saranno a pena di esclusione.

Art. 4

Validità temporale dell'Elenco

Gli avvocati in possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente Regolamento, che avranno presentato nei termini perentori dell'avviso le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte, compilate e corredate della documentazione richiesta, verranno inseriti nella sezione dell'elenco indicata in istanza, in ordine strettamente alfabetico..

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'elenco così predisposto dal Responsabile del Settore I, verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, nella home page, per 10 gg. consecutivi, per eventuali osservazioni degli istanti.

Decorso il suddetto termine, senza osservazioni o con l'accoglimento o il rigetto motivato delle stesse, il Responsabile del Settore I approverà con determina l'Elenco disciplinato dal presente Regolamento e ne darà divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco sarà aggiornato annualmente, previo avviso pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, con le medesime modalità.

Gli avvocati iscritti nell'Elenco a seguito dell'avviso da pubblicare entro il 31 Marzo 2017, potranno, nelle annualità successive, presentare nuovo CV, integrato dalle nuove attività legali svolte e/o chiedere la modifica della sezione di iscrizione; in difetto si continuerà a valutare il professionista iscritto, sulla base del curriculum già acquisito agli atti.

Gli avvocati inseriti nell'elenco e non più interessati all'iscrizione, dovranno chiederne espressamente la cancellazione.

Saranno esclusi dall'elenco gli avvocati iscritti che:

- senza giustificato motivo rinuncino ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza il servizio loro affidato;
- siano responsabili di gravi inadempienze;

- abbiano intentato cause contro l'Ente;
- successivamente all'iscrizione perdano i requisiti richiesti dal presente Regolamento. In tale ipotesi, verrà disposta la revoca del Servizio, se affidato.

L'Ente potrà verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 5 Condizioni e modalità di affidamento dei servizi legali

Il servizio legale da affidare avrà ad oggetto attività giudiziale.

La decisione in ordine all'attivazione/resistenza in giudizio dell'Ente è assunta con Deliberazione della Giunta comunale, previa relazione del Responsabile del settore cui afferisce la controversia *ratione materiae*, e parere dell'incaricato avvocato, reso gratuitamente.

Il Servizio è affidato con Determinazione del Responsabile del Settore I, che provvederà ad impegnare le somme nelle apposite voci di bilancio.

L'individuazione dell'avvocato iscritto nella rispettiva sezione dell'elenco, cui affidare il Servizio legale, in ossequio ai criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento, si informerà, prioritariamente, ai seguenti criteri:

- abilitazione professionale a patrocinare innanzi alla giurisdizione del giudizio oggetto dell'affidamento;
- connessione oggettiva e soggettiva con altra causa in corso, avente la medesima controparte, da intendersi come articolazione della causa principale. Non sono da intendersi cause connesse o complementari al precedente grado di giudizio, i contenziosi in grado di appello o cassazione.

In presenza di avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà affidata secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%.

In assenza di avvocati che abbiano svolto per l'Ente servizi legali connessi o complementari alla causa da affidare, secondo quanto esplicitato, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del Servizio;
- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio legale a favore della Pubblica Amministrazione e nella specie di Enti locali;

Tra gli avvocati selezionati secondo i criteri suesposti, in ossequio al principio dell'economicità, il servizio verrà affidato all'avvocato che presenterà il preventivo con il maggiore ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi.

Nell'ipotesi in cui più avvocati presentino il maggior ribasso proponibile, il servizio sarà affidato all'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

In ossequio al principio di rotazione, gli avvocati ai quali sia stato affidato un servizio legale dall'Ente a far data dall'approvazione dell'elenco, non saranno invitati a presentare preventivi per i successivi Servizi legali da affidare, finché non siano stati affidati servizi legali agli altri avvocati della relativa sezione, fatti salvi i su indicati criteri prioritari.

L'Ente si riserva:

- ✓ di affidare direttamente i servizi legali, ai sensi dell'art. 63 del D. L. 50/2016, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei preventivi su indicati;
- ✓ di affidare i servizi legali, per i gradi successivi di giudizio della medesima causa, allo stesso avvocato, secondo i parametri minimi (minimi tariffari) delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, ridotte del 40%.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune si riserverà, altresì, la facoltà di affidare i servizi legali ad avvocati non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

Art. 6

Disciplina del servizio legale

L'inserimento dell'avvocato nell'Elenco disciplinato dal presente Regolamento, non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né attribuzione di alcun diritto all'avvocato, in ordine all'eventuale affidamento dei servizi legali, né rapporto di impiego, pubblico o privato.

L'avvocato affidatario del servizio dovrà comunicare tempestivamente aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti, anche da controparte e del giudizio, nonché segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi di lite.

La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione di parcella, preliminare alla fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicati analiticamente le voci di tariffa applicate ed ogni voce di ulteriore spesa.

L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti all'avvocato affidatario, non superiori al 40% del compenso concordato.

In caso di affidamento del servizio legale, congiuntamente e/o disgiuntamente a più avvocati, si riconoscerà un unico onorario professionale.

Ogni altro profilo del Servizio sarà disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra il responsabile del settore I e l'avvocato affidatario.

Nei casi di soccombenza dell'Ente, l'avvocato affidatario opererà una riduzione del compenso indicato in disciplinare, in misura pari al 20%.

Nell'ipotesi di abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto ad aver liquidate solo le attività poste in essere, debitamente documentate.

Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente con condanna della controparte alle spese legali, l'avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività, anche giudiziale, di recupero.

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, l'avvocato affidatario dovrà rendere un parere *pro veritate*, senza ulteriore compenso, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, nonché parere in ordine all'eventuale proposta transattiva giudiziale.

L'avvocato affidatario dovrà assicurare la propria reperibilità mediante comunicazione al Responsabile del Settore I, di apposito numero di cellulare.

Art. 7

Registro

E' istituito un Registro degli affidamenti dei servizi legali, nei quali indicare la causa affidata, l'avvocato affidatario e gli atti gestionali relativi, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione.

Il Registro, la cui tenuta è affidata al Responsabile del Settore I, che potrà procedere ad individuare un Responsabile dell'istruttoria/procedimento, nonché l'elenco degli avvocati cui affidare servizi legali da parte del Comune di Palazzo Adriano, sono pubblicati sul sito del Comune.

Art. 8

Inadempienze

Oltre a quanto già previsto, la manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca del Servizio ed alla risoluzione della convenzione, oltre che alla eventuale relativa richiesta di risarcimento danni.

Art.9
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia di attività legale.

Art.10
Dati Trattati

I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente regolamento, in particolare per l'affidamento dei servizi legali di patrocinio dell'Ente, saranno trattati ai sensi del D.Lgs, 196 del 2003 e s.m.i.

Art.11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente, della relativa Delibera di approvazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale.